

COMUNE DI PIACENZA

All. D

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

**ADOTTATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 IN
DATA 20 FEBBRAIO 2017 IN VIGORE DAL 18 MARZO 2017
Modificato con atto di C.C. n. 15 del 18/05/2020**

INDICE

TITOLI, CAPI, ARTICOLI	PAGINE
TITOLO I: PRINCIPI	4
Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento	4
CAPO I - DEFINIZIONI	4
Art. 2- Definizioni	4
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 3 -Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche	5
Art. 4- Occupazioni per l'esercizio del commercio	5
Art.5- Occupazioni per particolari interventi	5
Art.6 – Limiti alle occupazioni	6
TITOLO II: CONCESSIONI	6
CAPO I - IL PROCEDIMENTO: COMPETENZE ED AVVIO	6
Art.7 - Servizi - strutture comunali responsabili del procedimento	6
Art. 8 -Il Responsabile del procedimento	6
Art. 9 - Richiesta di occupazione e relativa istruttoria d'ufficio	7
CAPO II – LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	7
Art.10 - Termini	7
Art. 11 - Provvedimenti conclusivi: il diniego all'occupazione di suolo pubblico	7
Art.12 – Provvedimenti conclusivi: il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico	8
Art.13 - Deposito cauzionale: prestazione e svincolo.	9
CAPO III – ADEMPIMENTI E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE	9
Art.14 - Obblighi del concessionario ed utilizzo del suolo concesso.	9
Art.15 -Titolarità della concessione e successione nella titolarità.	9
Art. 16 - Rinnovo e disdetta della concessione	10
Art. 17 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	10
Art.18- Decadenza ed estinzione della concessione	11
Art. 19- Occupazioni abusive	11
TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE	12
CAPO I - ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE	12
Art. 20- Oggetto del canone di concessione	12
Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	12
Art. 22 -Classificazione delle strade	12
Art. 23 -Misurazione dell'area occupata ed applicazione del canone	12
Art. 24 -Soggetto passivo	13
CAPO II ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	13
Art. 25 -Esenzioni	13
Art. 26 -Esenzione dal canone di occupazione suolo pubblico per occupazioni particolari	14
Art. 26 bis – Agevolazioni nel pagamento del canone di occupazione per situazioni di eccezionale gravità	15

CAPO III - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI	15
Art. 27 - Accertamento	15
Art. 28 -Versamento per occupazioni permanenti	15
Art. 29- Versamento per occupazioni temporanee	15
Art.30 - Norme comuni per il versamento	16
Art. 31 - Riscossione coattiva	16
Art. 32 - Rimborsi	16
Art. 33 - Sanzioni	16
TITOLO IV - CONTENZIOSO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.	17
Art. 34 - Contenzioso	17
Art. 35 - Disposizioni transitorie	17
Art. 36 - Disposizioni finali	17

TITOLO I: PRINCIPI

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti, rispettivamente, degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (e successive modificazioni e integrazioni), disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, con riguardo:

-al procedimento per il rilascio, il rinnovo, la decadenza e la revoca degli atti di concessione relativi alle occupazioni medesime,

-ai criteri di determinazione e di applicazione del relativo canone.

2. Non sono soggette alle norme del presente Regolamento le occupazioni da effettuarsi con:

a)intercapedini su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;

b)chioschi, edicole e distributori di carburante, in quanto già disciplinati dallo strumento urbanistico vigente: norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico Edilizio;

c)installazioni ed arredi relativi alla propaganda elettorale e alla propaganda referendaria, nei termini temporali previsti per le singole consultazioni, in quanto disciplinate dalla normativa elettorale e referendaria;

d)parcheggi custoditi, per i quali si applica il regime della concessione amministrativa di immobili.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tener conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

CAPO I – DEFINIZIONI

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" - le aree, diverse da quelle indicate all'art.1 comma 2 presente Regolamento, ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti le medesime, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;

- per "occupazione" od "occupare" - la disponibilità o l'utilizzo, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici come sopra definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

- per "Responsabile del procedimento" e per "servizio/struttura competente" - di norma, rispettivamente, il dirigente responsabile del procedimento concessorio e il servizio/struttura comunale competente al procedimento medesimo;

- per "istanza" o "domanda" - le richieste tendenti ad ottenere l'assenso del Comune ad occupare area/suolo/spazio pubblici;

- per "procedimento" - l'attività istruttoria finalizzata al rilascio, diniego, rinnovo, revoca o decadenza delle occupazioni di area/suolo/spazio pubblici;

- per "concessione" - l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza le occupazioni di area/suolo/spazio pubblico;

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione temporanea o permanente di area/suolo/spazio pubblici;

- per "Regolamento", il presente, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;

- per "passo carrabile" qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede;

- per "accesso a raso" qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, diverse da quelle indicate all'art.1 comma 2, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento.

2. Sono PERMANENTI le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata superiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

a) di durata indefinita, che necessitano solamente della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo: i passi carrai; le bocche di lupo);

b) "pluriennali", che necessitano dell'eventuale rinnovo alla scadenza mediante il rilascio di una nuova concessione.

Le concessioni pluriennali sono rilasciate per la durata massima di anni 9, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

3. Sono TEMPORANEE le occupazioni di durata pari od inferiore ad un anno, anche se ricorrenti.

Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate temporanee le occupazioni effettuate con ponteggi, palizzate, gru, per la realizzazione di opere edilizie.

Le occupazioni temporanee sono "ricorrenti" quando le relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono.

Art. 4 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

Le occupazioni di aree pubbliche con attività commerciali sono assoggettate alla disciplina contenuta nella vigente normativa di settore e, per quanto dalla stessa non previsto, alla disciplina contenuta nel presente regolamento.

Art.5 - Occupazioni per particolari interventi.

1. Le occupazioni di suolo pubblico comunale comportanti attraversamenti, anche parziali, di strade provinciali o statali, devono essere autorizzate anche dall'Ente proprietario della strada prima di dar corso all'occupazione medesima.

2. L'esecuzione di scavi stradali, con ciò intendendo l'apertura temporanea del suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, è assoggettata a preventiva istanza di occupazione suolo pubblico, ed al rilascio del conseguente atto di concessione, come prescritto dal presente Regolamento.

3. E' consentita l'occupazione, prima dell'ottenimento della relativa concessione, solo per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale alla quale dovrà seguire, entro 48 ore dall'avvenuta occupazione, la presentazione della relativa domanda. comunicazione e domanda dovranno essere formalizzate come indicato sul sito Internet comunale. L'Ufficio comunale competente, previo accertamento della sussistenza delle condizioni d'urgenza, provvederà a rilasciare la relativa concessione in sanatoria, ovvero ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo d'immediata liberazione dell'area.

4. Non è richiesta la concessione, ma occorre comunque effettuare la comunicazione al Servizio/Struttura competente, per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli, che non provochi grave intralcio al traffico, per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni di durata non superiore ad ore 6, qualora le stesse riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o simili, effettuate con attrezzature idonee, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione del verde, nonché di autospurghi e di operatori ecologici.

5. Le comunicazioni e le domande di cui ai precedenti commi sono presentate con le modalità previste dall'art.9.

Art. 6 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento; fuori dai centri abitati, le occupazioni non sono consentite sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

2. Al fine di garantire il rispetto dei diritti pubblici d'uso e di godimento dei monumenti vincolati e per tutelare un insieme di valori storici ed ambientali, verranno rilasciate concessioni di occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico in Piazzetta S. Francesco, Piazza Cavalli, Piazzetta Pescheria, Piazzetta Mercanti, Largo Battisti, Piazzetta S. Ilario e nei Portici di Palazzo Gotico, esclusivamente per:

- a) Attività commerciali, pubblici esercizi, fiere e mercati già presenti ed istituiti nei luoghi citati;
- b) Manifestazioni ed iniziative culturali, sportive, di solidarietà, scolastiche, politiche e patriottiche e di promozione commerciale, per generi del settore alimentare e non alimentare, organizzate ed autorizzate in collaborazione o patrocinate dal Comune;
- c) Associazioni in occasione delle festività Natalizie;
- d) Celebrazione delle Forze Armate;
- e) Manifestazioni ed iniziative politiche e sindacali purché non concomitanti con altre attività, manifestazioni, celebrazioni, di cui alle precedenti lettere a), b) e d) oppure con avvenimenti o attività organizzati o patrocinati dal Comune di Piacenza;
- f) Occupazioni relative ad interventi manutentivi sia ordinari che straordinari dei fabbricati presenti nei luoghi citati;
- g) occupazioni effettuate per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e fotografiche, da parte di imprese, enti o altri soggetti specializzati nel settore, in un'ottica di valorizzazione turistica e promozionale della città.

E' fatto salvo quanto previsto dai regolamenti comunali disciplinanti il commercio su aree pubbliche e le Fiere.

Per monumenti vincolati si intendono quelli risultanti dai Decreti del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in esecuzione del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (e successive modifiche ed integrazioni) recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

TITOLO II – CONCESSIONI

CAPO I - IL PROCEDIMENTO: COMPETENZE ED AVVIO

Art.7 - Servizi - strutture comunali responsabili del procedimento

1. Alla ricezione delle domande, alla loro istruttoria e definizione provvedono i Servizi/Strutture Comunali secondo le competenze individuate con deliberazione della Giunta Comunale in relazione alle diverse tipologie di occupazione.

Art. 8 - Il Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento:

- cura la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica, comprensiva di allegati, da utilizzare per la presentazione della comunicazione e della domanda di occupazione suolo pubblico di cui agli artt. 5 e 9, definendone la procedura e modalità d'invio; tali informazioni sono pubblicate sul sito Internet comunale e messe a disposizione presso gli uffici di front office;
- provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente, addetto al Servizio/Struttura stessi, la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente, compresa l'acquisizione dei pareri degli altri Servizi/Strutture, e delle eventuali Commissioni comunali, nelle materie di competenza di queste ultime;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività operative ed adotta i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di competenza della propria struttura;
- cura che in apposito registro (cartaceo o informatico) siano indicati: numero, data di rilascio e

di scadenza delle concessioni rilasciate, ogni successivo provvedimento di modifica, sospensione, revoca delle concessioni stesse;

- è Funzionario responsabile della gestione del canone e perciò compie ogni attività, comunque disposta dalla legge e dai Regolamenti, in materia di canone di concessione: cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, anche coattiva, ed applica le sanzioni.

2. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, le attività di cui al presente articolo sono svolte, ad eccezione della fase istruttoria e concessoria che resta di esclusiva spettanza del Comune, dal legale rappresentante, o persona dallo stesso delegata, della società concessionaria del servizio.

Art. 9 - Richiesta di occupazione e relativa istruttoria d'ufficio.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 3 del presente Regolamento deve presentare domanda al Comune di Piacenza.

2. La domanda di cui al comma 1 dev'essere presentata almeno 30 gg. prima dell' inizio dell'occupazione, utilizzando la modulistica, allegando la documentazione, corrispondendo diritti d'istruttoria eventualmente stabiliti dalla Giunta Comunale e secondo le modalità di presentazione pubblicate sul sito Internet comunale.

3. Le comunicazioni, le richieste di chiarimenti ed integrazioni sulle domande presentate, saranno effettuate con le medesime modalità utilizzate per la presentazione della domanda.

4. Al richiedente l'occupazione è rilasciata ricevuta di avvenuta presentazione della domanda ed è comunicata l'assegnazione all'Ufficio Competente ed il nominativo del responsabile del procedimento.

5. Nell'ipotesi in cui le domande siano irrualmente presentate, oppure siano incomplete oppure prive di allegati, o gli stessi siano incompleti, il Responsabile del Procedimento, o altro dipendente incaricato, richiede, con specifica nota, le necessarie integrazioni che dovranno essere fornite nei termini indicati nella nota stessa. Quest'ultima conterrà, altresì, l'avviso di interruzione dei termini di conclusione del procedimento e la comunicazione:

- che i termini di conclusione del procedimento ricominceranno a decorrere dalla data di consegna delle integrazioni richieste;
- di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di diniego della concessione, conseguente alla mancata produzione, nel termine assegnato, delle integrazioni richieste.

6. Il Responsabile del Procedimento avvia sull'istanza pervenuta istruttoria tecnica, finalizzata alla verifica del rispetto delle esigenze della circolazione, dell' igiene e sicurezza pubblica, nonché dell'estetica e del decoro ambientale; a tal fine provvede ad acquisire i pareri degli altri Servizi/Strutture comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti per materia.

CAPO II – LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art.10 - Termini

1. Esperita l'istruttoria tecnica, sulla domanda di occupazione il Responsabile del Procedimento adotta provvedimento conclusivo del procedimento nel termine di gg.30, decorrenti dalla data di presentazione della domanda stessa.

2. Il termine di cui sopra, se interrotto ai sensi art.9 comma 5, ricomincia a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

Art.11 Provvedimenti conclusivi: il diniego all'occupazione di suolo pubblico.

1. Il Responsabile adotta il provvedimento di diniego all'occupazione di suolo pubblico qualora:

- pervengano, in fase di istruttoria tecnica, pareri negativi/contrari all'occupazione espressi anche da uno solo dei Servizi/Strutture e delle Commissioni Comunali di cui all'art.9 comma 6;
- il richiedente o suo dante causa risultino morosi nel pagamento del canone di occupazione, o di eventuali connessi altri diritti dovuti, anche se in relazione ad occupazione diversa rispetto a quella oggetto di richiesta;

- le richieste di occupazione di suolo pubblico risultino finalizzate all'esercizio di attività non consentite dal presente regolamento oppure dalle vigenti disposizioni di Legge.
2. Il Responsabile del procedimento comunica con nota scritta al richiedente l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di diniego:
- indicando le motivazioni a fondamento del diniego;
 - assegnando termine per presentare scritti e/o memorie difensive.
3. Qualora non pervengano dall'interessato scritti e/o memorie difensive oppure qualora gli stessi non superino le criticità riscontrate, il Responsabile adotta il provvedimento di diniego nel quale:
- richiama la comunicazione di avvio del procedimento;
 - esprime le proprie valutazioni sulle memorie difensive presentate dall'interessato oppure da atto della mancata presentazione delle memorie medesime;
 - indica le ragioni di fatto e di diritto per le quali dispone il diniego di occupazione suolo pubblico;
 - indica i mezzi di gravame azionabili avverso il provvedimento adottato ed i termini per il loro esperimento.

Art.12 - Provvedimenti conclusivi: il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico

1. Il Responsabile del procedimento, verificato che la richiesta di occupazione di suolo pubblico è finalizzata all'esercizio di attività consentite dal presente regolamento oppure dalle vigenti disposizioni di Legge, esperita l'istruttoria tecnica, rilascia all'interessato il provvedimento di concessione all'occupazione e all'utilizzo di suolo pubblico.
2. In caso di domande concorrenti, intendendosi come tali le domande riguardanti l'occupazione della medesima area, la concessione è rilasciata, se non diversamente disposto da specifiche norme di settore, secondo il criterio di priorità della data in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; in presenza di più domande presentate in pari data, si procederà, alla presenza dei richiedenti, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza di tutti i richiedenti.
3. In caso di più domande concorrenti riguardanti l'occupazione della medesima area con attività dello spettacolo viaggiante, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive precedentemente effettuate su tale area.
4. Il provvedimento di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
- a) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - b) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione, che sono determinate dal Responsabile del procedimento tenendo conto della domanda presentata dall'interessato e del tipo di occupazione nella stessa richiesto;
 - c) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione oppure l'indicazione delle norme del presente Regolamento che ne comportano l'esenzione;
 - d) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 14.
5. Le concessioni sono rilasciate:
- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione non conforme all'autorizzazione rilasciata dal Comune di Piacenza;
 - c) con la facoltà del Servizio competente di imporre nuove e diverse condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
6. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
7. Copia della concessione rilasciata è trasmessa, a cura del Responsabile del procedimento, al Comando di Polizia Municipale e, nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione accertamento e riscossione del canone, anche alla Società Concessionaria del servizio, ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza.
8. La materiale consegna all'interessato del provvedimento/titolo di concessione avviene:
- previa comunicazione recante ogni utile indicazione per il ritiro;
 - a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il relativo

canone nella misura stabilita e, se dovuto, il deposito cauzionale di cui al successivo art.13.

Art.13 - Deposito cauzionale: prestazione e svincolo.

1. Qualora la tipologia dell'occupazione e dell'area occupata lo rendano necessario, il Responsabile del procedimento, su conforme indicazione degli Uffici Comunali competenti, al fine di tutelare l'Ente per il ripristino del suolo pubblico concesso oppure per eventuali danni al medesimo causati oppure per la liberazione del suolo stesso, chiede il versamento di un deposito cauzionale, costituito in contanti o con fideiussione bancaria od assicurativa - di durata superiore a mesi 6 rispetto alla data di scadenza della concessione, a garanzia:

- a) del ripristino del suolo pubblico nelle condizioni originarie, qualora l'occupazione comporti la manomissione del suolo stesso;
- b) del ristoro dei danni che si prevede possano derivare al suolo pubblico dall'occupazione assentita;
- c) della liberazione del suolo pubblico dagli arredi, manufatti ecc. indicati in concessione ed utilizzati in corso di occupazione.

2.L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del procedimento in misura corrispondente al valore dei lavori indicati alle lettere a) e c), ai danni indicati alla lettera b) del precedente comma 1 presente articolo.

3. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Responsabile del procedimento e viene dallo Stesso disposto nel termine massimo di gg.180 decorrenti dalla richiesta dell'interessato e successivamente all'accertamento: degli intervenuti ripristino e liberazione del suolo pubblico, dell'assenza di danni al suolo medesimo.

CAPO III – ADEMPIMENTI E PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 14 - Obblighi del concessionario ed utilizzo del suolo concesso.

1. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, e/o in caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, ai funzionari della società concessionaria, il provvedimento di concessione all'occupazione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere a proprie spese e cura, entro 15 giorni dal termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 13;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate

2. Il concessionario nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata e nell'utilizzare il suolo concesso deve altresì:

- a) osservare le norme tecniche previste in materia dalle Leggi e dai Regolamenti;
- b) collocare appositi ripari e mezzi adeguati, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, ed a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica e privata;
- c) predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione;
- d) per occupazioni esterne agli esercizi commerciali effettuate con attrezzature mobili, liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

3. In ordine a quanto indicato al precedente comma 2 lettere a), b), c), l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

Art. 15 - Titolarità della concessione e successione nella titolarità.

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui è vietata la sub concessione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve fare preventiva richiesta al Comune tendente ad ottenere il rilascio di nuova concessione; il rilascio può essere oggetto di procedimento semplificato, prescindendo dall'acquisizione dei pareri di cui all'art.9 comma 6, alle seguenti inderogabili condizioni:

- a) la concessione in cui si chiede di succedere sia stata rilasciata in data non antecedente ad anni due rispetto alla data di presentazione della richiesta di nuova concessione;
- b) il titolare della concessione in cui si chiede di succedere sia in regola con il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;
- c) presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contestualmente alla presentazione dell'istanza di successione nella concessione della quale istanza costituisce perciò indispensabile allegato, relativa:
 - al mantenimento ed utilizzo dei medesimi arredi, manufatti ecc. indicati nella precedente concessione ed utilizzati in corso di occupazione;
 - al permanere della conformità di arredi, manufatti ecc. alle disposizioni, statali e regolamentari, vigenti in materia;
 - impegno ad osservare tutte le condizioni e le prescrizioni impartite con la precedente concessione.

3. Il Responsabile del procedimento, sussistendo tutte le condizioni indicate al precedente comma 2 del presente articolo, rilascia la richiesta concessione come indicato all' art.12 ed effettua la comunicazione prevista nel medesimo articolo anche ai Servizi / alle Strutture comunali, già interpellati in fase di istruttoria di rilascio dell'originaria concessione, che nel termine di gg.30, decorrenti dalla ricezione della predetta comunicazione, segnalano al Responsabile del procedimento eventuali difformità rilevate, in relazione alle norme statali e regolamentari vigenti in materia, per consentirgli l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.17 e 18 presente Regolamento.

Art. 16 – Rinnovo, proroga e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea e prima della scadenza indicata nella concessione, deve presentare al Servizio competente domanda di proroga, indicando la durata e motivando la necessità sopravvenuta per la quale viene chiesta la proroga, nonché gli estremi dell'autorizzazione originaria. La proroga delle concessioni temporanee può essere oggetto di procedimento semplificato, prescindendo dall'acquisizione dei pareri menzionati all'art.9 comma 6. Il Responsabile del Procedimento effettua la comunicazione di cui al terzo comma dell'art.15.
3. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare al Comune apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza; al procedimento di rinnovo si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli, che disciplinano procedimento e provvedimento concessori, del presente Regolamento.
4. Il rinnovo della concessione può essere oggetto di procedimento semplificato, prescindendo dall'acquisizione dei pareri menzionati al precedente art.9 comma 6 presente Regolamento, alle medesime inderogabili condizioni di cui al comma 2 dell'art.15 e con le modalità e gli effetti dallo stesso contemplati.
5. Il Responsabile del procedimento, sussistendo tutte le condizioni richiamate al precedente comma 3 del presente articolo ed indicate al comma 2 dell'art.15, rilascia la richiesta concessione ed effettua la comunicazione prevista nel medesimo articolo con i termini e per le finalità nello stesso indicate.
6. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 3.
7. Nel caso in cui il concessionario non intenda rinnovare la concessione, dovrà attenersi a quanto previsto dal comma 1 (punto c) dell'art.14.

Art. 17 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Responsabile del procedimento, con provvedimento motivato, preceduto dalla comunicazione all'interessato di avvio del relativo procedimento ex art. 7 della Legge 241/1990 (e successive modificazioni ed integrazioni), può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, la concessione. L'adozione dei provvedimenti di cui sopra non comporta la corresponsione, da parte del Comune, di alcun indennizzo a favore del concessionario.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Il provvedimento di restituzione del canone, nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, è trasmesso in copia alla società concessionaria per il rimborso.
6. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle occupazioni, sarà notificato agli interessati indicando il termine per l'osservanza.
7. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 18 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Gli effetti della concessione si estinguono ed il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora alla scadenza della concessione e nei termini e con le modalità di cui al precedente art.16 non richieda nuova concessione;
- b) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla Legge o dai Regolamenti;
- c) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- d) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- e) per violazione delle norme di cui agli artt.15 e 16 presente Regolamento;
- f) per uso improprio o diverso dell'area occupata, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- g) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto.

3. Sono inoltre causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
- Gli aventi causa possono richiedere la nuova concessione entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3.

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del procedimento con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo e che reca l'avviso formale di incameramento del deposito cauzionale, di cui all'art.13 presente Regolamento, nell'ipotesi in cui allo sgombero ed al ripristino non provveda direttamente il destinatario del provvedimento di decadenza.

Art. 19 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Funzionario Responsabile, ex artt.7 e 8 presente Regolamento, previa constatazione e contestazione della violazione e conseguente applicazione

delle sanzioni relative, ordina, previa comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990 e successive modifiche, la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese ed incamerando il deposito cauzionale ove prestato ex art.13 presente Regolamento.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

5. Oltre al pagamento del canone previsto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, alle occupazioni abusive è applicata la sanzione prevista dall'articolo 30, indipendentemente da quanto disposto dal comma 3 del presente articolo. Il pagamento delle sanzioni non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di accertamento di violazione redatto da Agente di Polizia Municipale o da personale abilitato a svolgere servizio di Polizia Stradale, o nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, dal legale rappresentante delle società concessionaria o da persona dallo stesso delegata. Per le occupazioni permanenti, qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le occupazioni temporanee, le stesse si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale così come previsto dall'art. 63 comma 5 lettera g del D.Lgs.446/97.

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I - ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 20 - Oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Piacenza, comprese le aree destinate ai mercati, nonché quelle private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di Legge, sono assoggettate al pagamento di un canone di concessione determinato secondo i criteri e nelle entità di cui ai successivi articoli.

2. I canoni in argomento sono dovuti anche per le occupazioni abusive di cui al precedente articolo 19 a prescindere da quanto disposto dal terzo comma dello stesso articolo.

Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è deliberata dalla Giunta Comunale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 63, comma 2, del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, nonché della durata dell'occupazione.

Art. 22 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie, di cui all'allegato "1" al presente Regolamento, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. L'elenco delle strade e degli spazi pubblici di cui al comma è aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale che avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

Art. 23 - Misurazione dell'area occupata ed applicazione del canone

1. Il canone è determinato con riferimento alla misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati od in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di

copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è misurata separatamente rispetto all'area sottostante.

2. Ai fini della determinazione della superficie occupata, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata da parte dello stesso titolare.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 3.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.

5. La superficie occupata da strutture relative a spettacoli viaggianti è calcolata in ragione del 50% per occupazioni fino a 100 mq ed in ragione del 25% per occupazioni da 100 mq a 1.000 mq ed in ragione del 10% per occupazioni oltre i 1.000 mq.

6. La determinazione dello spazio di occupazione totalmente sottratto all'uso pubblico mediante delimitazione con transenne, palizzate o simili ovvero sottratto al predetto uso esclusivamente nelle parti occupate da tralicci, tavoli, palchi, sedie, tende o simili avverrà conteggiando, nel primo caso, lo spazio delimitato dalle transenne o palizzate, nel secondo caso, solamente quello occupato dai beni mobili anzidetti.

7. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie calcolata in base alla loro larghezza, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si da accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il Passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e sue successive modifiche ed integrazioni.

8. E' consentita l'utilizzazione gratuita degli accessi a raso. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e sue successive modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui al precedente punto ridotta del 50%.

Art. 24 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o suo rappresentante. In caso di occupazione di fatto si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del presente Regolamento.

CAPO II – ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 25 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni direttamente realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi, questi ultimi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione di beni e servizi, ai sensi della normativa vigente in materia di somministrazione e di vendita, purché senza scopo di lucro e di durata non superiore a 48 ore;
- c) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- e) le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività strettamente connesse alla natura statutaria dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose purché riguardino le festività o ricorrenze medesime;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- j) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) le occupazioni di cui all'articolo 5, comma 4;
- l) le occupazioni di aree cimiteriali;
- m) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- n) le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate con balconi, bow-windows, verande e similari;
- o) le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'articolo 44, comma 11 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e legislazione precedente;
- p) le occupazioni effettuate da privati con opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- q) le occupazioni con i passi carrabili realizzate da soggetti portatori di handicap deambulatorio o da suoi familiari conviventi;
- r) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- s) le occupazioni temporanee effettuate da artisti riguardanti installazioni di opere d'ingegno/arte da oro prodotte, purché le installazioni stesse non siano finalizzate alla vendita delle opere, ma alla promozione dell'arte, dell'artista, della cultura ed all'abbellimento della città. La Giunta, in autonomia, si riserva di valutare il rispetto del pubblico decoro e del buoncostume, in maniera preventiva;
- t) le occupazioni con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico a protezione di vetrine di esercizi che abbiano ottenuto dal Comune, previa dichiarazione di adesione, il marchio "slot-free", che identifica gli esercizi in cui non sono installati macchinari, congegni, attrezzature per il gioco, anche se lecito, con vincita di premi in denaro.

Art. 26 - Esenzione dal canone di occupazione suolo pubblico per occupazioni particolari

1. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, la Giunta Comunale può, con motivata delibera, prevedere, in casi eccezionali, la totale esenzione per le occupazioni temporanee effettuate da soggetti (sponsor) che contribuiscono finanziariamente al sostegno delle manifestazioni sotto indicate, al ricorrere delle seguenti condizioni concorrenti:

- gli spazi oggetto di occupazione non devono essere utilizzati per attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande;
- le predette occupazioni devono rientrare nell'ambito di manifestazioni ed iniziative celebrative, o aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative, sportive ed ambientali, promosse dall'Amministrazione Comunale congiuntamente a soggetti terzi, o proposte da soggetti terzi e svolte in collaborazione o con il patrocinio dell'Ente;
- le manifestazioni di cui sopra devono essere di particolare e rilevante interesse pubblico, in quanto volte a valorizzare e promuovere la città dal punto di vista culturale, turistico e sportivo. L'interesse pubblico dovrà essere valutato anche in termini di grado di incidenza delle finalità di pubblico interesse rispetto alle finalità commerciali e pubblicitarie caratterizzanti la manifestazione e di accessibilità della manifestazione stessa (libera o su invito o pagamento biglietto).

2. La delibera di Giunta Comunale, di cui al comma 1, dovrà obbligatoriamente indicare l'importo dell'esenzione del canone concessa al fine dell'assestamento della previsione di entrata.

Art.26-bis - Agevolazioni nel pagamento del canone di occupazione per situazioni di eccezionale gravità¹

1. Quando ricorrono situazioni di eccezionale gravità - quali calamità naturali, epidemie, pandemie, e/o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale - la Giunta Comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e per limitati periodi di tempo non superiori a sei mesi, eventualmente rinnovabili di sei mesi in sei mesi, previa deliberazione consiliare, può disporre particolari agevolazioni in favore dei titolari di attività economiche:
 - a) aventi occupazioni in corso, delle quali sia stato sospeso l'utilizzo per motivi di ordine pubblico, o per cause di forza maggiore, o per provvedimenti emessi da Pubbliche Autorità per la tutela della sicurezza, della salute e dell'integrità pubblica;
 - b) che richiedano di occupare spazi pubblici e/o di ampliare gli spazi già in concessione a seguito di provvedimenti emessi da Pubbliche Autorità per la tutela della sicurezza, della salute e dell'integrità pubblica.
2. Le occupazioni di cui al punto b) del comma 1 dovranno essere effettuate con arredi mobili e restano comunque assoggettate al rispetto delle previsioni contenute nei vigenti strumenti urbanistici e nel Codice della Strada.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono riguardare tanto le tariffe, anche con esenzione totale, quanto le modalità di corresponsione del canone di occupazione di suolo pubblico.

CAPO III - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Art. 27 - Accertamento

1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il Responsabile del procedimento cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta ed all'occorrenza, fissa la relativa scadenza per il pagamento.
3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile del procedimento del procedimento compie le attività di cui al comma 2 anche al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso, nonché le operazioni connesse alla liberazione dell'area.
4. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al concessionario nella persona del legale rappresentante o persona dallo stesso delegata.

Art. 28 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato ad anno solare ad eccezione del canone relativo all'anno di rilascio della concessione che verrà corrisposto in dodicesimi in base al periodo di effettiva occupazione.
2. Il versamento del canone è effettuato dal titolare della concessione; se la concessione è rilasciata a più soggetti, ognuno è obbligato in solido al pagamento del canone.
3. Il rinnovo del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno.
4. Gli ampliamenti nell'occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previo conguaglio con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Art. 29 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste dal successivo articolo 30.

1

Articolo aggiunto con delibera di C.C. n. 15 del 18/05/2020

Art.30 - Norme comuni per il versamento ²

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "Comune di Piacenza - Versamento canone (annuale o temporaneo) occupazione spazi aree pubbliche - Cosap", con arrotondamento a un euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 centesimi di euro o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune, aperto presso un'agenzia di istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.

2. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, il versamento è effettuato, con le modalità di cui al presente articolo, alla società concessionaria se consentito dalla normativa vigente.

3. Il canone relativo alle occupazioni permanenti deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per tali occupazioni è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 28/02; 31/05; 31/08; 30/11), qualora l'ammontare del canone sia superiore ad Euro 258,23.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee e permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospesi i pagamenti frazionati relativi ai provvedimenti di rateazione.

Art. 31 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone non pagate alle scadenze stabilite e delle relative sanzioni è effettuata coattivamente nelle forme consentite dalle norme e dal Regolamento Comunale vigenti in materia.

2. Con le stesse modalità sono recuperate le eventuali spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 32 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Responsabile del procedimento di cui agli artt.2 e 8. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare entro 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

2. Circa i termini di prescrizione degli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Art. 33 – Sanzioni ³

1. Le sotto indicate violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689, applicando le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- occupazione abusiva – importo pari all'ammontare del canone;

- omesso pagamento totale o parziale del canone – importo pari al 20% dell'ammontare del canone omesso;

- tardivo pagamento del canone - importo pari al 10% dell'ammontare del canone. **Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi pari al tasso legale.**

1-bis. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Responsabile del procedimento, di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 27 del presente Regolamento, notifica al concessionario apposito atto di accertamento esecutivo di cui alla Legge n. 160/2019.

² Articolo modificato con delibera di C.C. n. 15 del 18/05/2020

³ Articolo modificato con delibera n. 15 del 18/05/2020

2. Nel caso in cui le violazioni costituiscano anche trasgressioni alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, il contravventore dovrà corrispondere oltre all'ammontare del canone, le sanzioni previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento.

3. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante atto di accertamento esecutivo di cui alla Legge n. 160 del 2019.

4. Il Responsabile del procedimento di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 27 del presente Regolamento, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione forzata, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute risultanti da avvisi di accertamento esecutivo secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

TITOLO IV - CONTENZIOSO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e per quanto dovuto, restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 35 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento proseguono sino alla loro scadenza naturale sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Sino a diversa attribuzione di competenze da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento, alla ricezione delle domande, alla loro istruttoria e definizione provvedono i Servizi/Strutture Comunali sotto indicati:

- a) Servizi/Strutture addetti alle attività commerciali per le occupazioni relative a: mercati, fiere e vendite in particolari periodi dell'anno;
- b) Servizi/Strutture addetti ai Lavori Pubblici, per: la messa in opera di servizi pubblici, quali: acquedotti, gasdotti, reti telefoniche, reti elettriche e simili; le occupazioni effettuate con palizzate, ponteggi, steccati e simili necessari per lo svolgimento dei lavori di costruzione, manutenzione, restauro, riparazioni, nonché per l'apertura di scavi stradali, per le occupazioni occasionali, comunque non superiori a 6 ore, con pietrisco, terra di scavo, gru o scale aeree per traslochi;
- c) Servizi/Strutture addetti a Territorio e Riqualificazione Urbana, per: la collocazione di festoni, luminarie, drappi decorativi, e simili arredi ornamentali;
- d) Servizi/Strutture addetti ai Tributi, per: passi carrai, dehor anche temporanei (ex art.57 R.U.E. vigente) ed occupazioni diverse da quelle menzionate ai soprastanti punti a), b), c), del presente articolo.

Art. 36 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti.

3. Con la decorrenza sopra indicata al comma 1, è abrogato il precedente "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione e riscossione della relativa tassa adottato con atto del Consiglio Comunale n. 89 del 23 novembre 1998, modificato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 05/12/2005 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/02/2015.

